

# SENATO DELLA REPUBBLICA

---

*Attesto che il Senato della Repubblica,  
il 14 gennaio 2026, ha approvato il seguente disegno di legge,  
d'iniziativa del Governo:*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° dicembre 2025, n. 180, recante misure urgenti per assicurare la continuità operativa degli stabilimenti ex ILVA

## Art. 1.

1. Il decreto-legge 1° dicembre 2025 n. 180, recante misure urgenti per assicurare la continuità operativa degli stabilimenti ex ILVA, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

IL PRESIDENTE

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE  
AL DECRETO-LEGGE 1° DICEMBRE 2025, N. 180

*All'articolo 1:*

*dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:*

« 1-bis. All'articolo 1, comma 201, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le parole: “2025, 2026 e 2027” sono sostituite dalle seguenti: “2026, 2027 e 2028”. Ai relativi oneri, pari a 1 milione di euro per l'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del *made in Italy* »;

*alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e per sostenere le imprese dell'indotto ».*

*All'articolo 3:*

*al comma 1, le parole: « sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi » sono sostituite dalle seguenti: « è aggiunto, in fine, il seguente periodo » e le parole da: « . Alle imprese di cui » fino a: « mancato riconoscimento dell'aggravazione. » sono sopprese;*

*il comma 2 è soppresso.*

*Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:*

« Art. 3-bis. – (*Finanziamento in favore della società Ilva S.p.A. in amministrazione straordinaria nell'ambito della procedura di cessione del compendio aziendale*) – 1. Nell'ambito delle procedure di amministrazione straordinaria in corso delle società Ilva S.p.A. e Acciaierie d'Italia S.p.A., al fine di consentire la prosecuzione dell'attività produttiva ove la cessione del compendio aziendale a terzi non avvenga entro il 30 gennaio 2026, con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può essere erogato un finanziamento a titolo oneroso in favore della società Ilva S.p.A. sino a un massimo di 149 milioni di euro per l'anno 2026, in una o più soluzioni. La richiesta di finanziamento è

avanzata dall’organo commissariale sulla base di un piano di gestione transitoria correlato allo stato e ai tempi della conclusione della procedura di cessione dei compendi aziendali. La società Ilva S.p.A. in amministrazione straordinaria può procedere direttamente all’utilizzo delle risorse ovvero trasferirle, su richiesta dell’organo commissariale, alla società Acciaierie d’Italia S.p.A. in amministrazione straordinaria.

2. Il finanziamento di cui al comma 1 è erogato in conformità alla comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02), applicando il tasso di riferimento maggiorato di 400 punti base, ed è restituito entro sei mesi dall’erogazione, per capitale e interessi, a valere sul ricavato della cessione a terzi del compendio aziendale, in prededuzione, con priorità rispetto ad ogni altro credito, diverso da quelli di cui all’articolo 2751-bis, numero 1), del codice civile, siano essi prededucibili o concorsuali, ivi compresi quelli assinti da pegno, ipoteca o altra causa legittima di prelazione, comunque in deroga all’articolo 222 del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14. In caso di insufficienza delle risorse ricavate dalla predetta cessione, dell’obbligazione di restituzione risponde in via solidale la società cessionaria del compendio aziendale all’esito della procedura di cessione di cui al medesimo comma 1, fermo restando il diritto di insinuarsi al passivo della procedura.

3. L’erogazione del prestito non può avvenire prima che il regime di aiuto sia stato autorizzato dalla Commissione europea ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

4. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 149 milioni di euro per l’anno 2026, si provvede, quanto a euro 19.131.552, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del *made in Italy*, e, quanto a euro 129.868.448 per l’anno 2026, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136 ».

*All’articolo 4:*

*al comma 1, la parola: « Acciaierie » è sostituita dalle seguenti: « della società Acciaierie »;*

*al comma 3, le parole: « all’INPS » sono sostituite dalle seguenti: « all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ».*

